

ALLEGATO B

Elenco degli oneri informativi previsti
dal presente decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

ONERI INTRODOTTI*

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno		Art. 6 del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☒☐☐

Che cosa cambia per i beneficiari

Le PMI, per accedere al credito d'imposta, inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpipmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto.

L'istanza contiene:

- a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
- b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione di cui all'articolo 4, comma 4;
- c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2) Dichiarazione dei redditi			
Riferimento normativo interno		Art. 7 del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒☐☐☐

Che cosa cambia per l'impresa

Il credito d'imposta di cui al presente decreto è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti" bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

